

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1413, con gli
emendamenti approvati
dalle Commissioni 8^a e 13^a**

"Conversione in legge del
decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, recante disposizioni urgenti
per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per
l'Expo 2015"

maggio 2014
n. 139



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1413, con gli
emendamenti approvati dalle
Commissioni 8^a e 13^a**

"Conversione in legge del
decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, recante disposizioni urgenti
per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per
l'Expo 2015"

maggio 2014
n. 139

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
Articolo 2 <i>(Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i Comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa).....</i>	9
Articolo 3 <i>(Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico)</i>	11
Articolo 3-bis <i>(Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico)</i>	13
Articolo 4 <i>(Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica).....</i>	14
Articolo 4-bis <i>(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).....</i>	15
Articolo 4-bis <i>(Censimento degli immobili)</i>	16
Articolo 5 <i>(Lotta all'occupazione abusiva di immobili).....</i>	17
Articolo 6 <i>(Imposizione sui redditi dell'investitore).....</i>	18
Articolo 6-bis <i>(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria).....</i>	19
Articolo 7 <i>(Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore).....</i>	19
Articolo 8 <i>(Riscatto a termine dell'alloggio sociale)</i>	21
Articolo 8-bis <i>(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti).....</i>	21
Articolo 8-bis <i>(Permuta fabbricati abitativi).....</i>	22
Articolo 9 <i>(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato ed esenzione da imposta di registro e di bollo per la diminuzione dei canoni di locazione)</i>	22

Articolo 9-bis (<i>IMU italiani iscritti all'AIRE</i>)	24
Articolo 9-bis (<i>IMU anziani e disabili in istituti di ricovero</i>)	25
Articolo 10 (<i>Edilizia residenziale sociale</i>)	25
Articolo 10-bis (<i>Contributi a Cooperative edilizie</i>)	30
Articolo 10-bis (<i>Definizione amministrativa e contabile interventi ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203</i>)	31
Articolo 10-bis (<i>Semplificazione in materia edilizia</i>).....	31
Articolo 11 (<i>Verifica dell'attuazione del provvedimento</i>)	32
Articolo 11-bis (<i>Disciplina dei trasferimenti di immobili agli enti territoriali</i>).....	32
Articolo 12 (<i>Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici</i>)	33
Articolo 13, commi 1, 3 e 4 (<i>Disposizioni finanziarie per EXPO 2015</i>).....	36
Articolo 13, comma 2 (<i>Deroghe alle disposizioni sulle sponsorizzazioni e sulle concessioni di servizi per le opere connesse a Expo 2015</i>)	39
Articolo 13-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	40
Articolo 14 (<i>Copertura finanziaria</i>)	40

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 2

(Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i Comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa)

L'**articolo 2**, che nel testo originario del decreto-legge si compone di un unico comma, modifica l'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La **lettera a)** interviene sul comma 3 del suddetto articolo, nella parte in cui si prevede la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attività di promozione in convenzione di cooperative edilizie, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione grazie al reperimento di alloggi da concedere in locazione.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 2.5 le attività di promozione delle locazioni si prevedono non solo, come attualmente stabilito, in convenzione di cooperative edilizie, ma anche in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali

Il testo del decreto-legge conferma l'utilizzo degli strumenti di incentivazione delle locazioni sopra illustrati, con le seguenti modifiche:

- la destinazione di somme del Fondo a sostegno di tali attività di promozione non rappresentano una destinazione subordinata rispetto alla finalità di concessione di contributi integrativi ai conduttori (è soppressa la condizione "qualora le disponibilità del Fondo lo consentano"). **A seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 2.3 (testo 2)** è stata reintrodotta un riferimento in tal senso, poiché si richiede di tenere conto "anche delle disponibilità del Fondo");
- le elencate attività di promozione sono intraprese, oltre che dai comuni, come attualmente previsto, anche dalle regioni,
- il reperimento di alloggi da concedere in locazione è finalizzato specificamente a locazioni a canoni concordati, previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

Con l'approvazione nel corso dell'esame in sede referente dell'emendamento 2.6 si è previsto le somme del Fondo possa essere destinate anche a favorire la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza di proprietari e di inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore.

Si prevede, inoltre, che alle procedure di rilascio per finita locazione o per morosità degli immobili locati ad uso abitativo, oggetto dei rapporti di locazione di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, si applicano sempre le disposizioni previste per gli sfratti per morosità.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame e alle proposte successivamente definite nel corso dell'esame in sede referente il testo del primo

periodo dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 431 del 1998, potrebbe essere ritenuto di non agevole lettura, anche con riferimento alla coerenza sistematica del complesso delle varie previsioni.

La **lettera b)** integra il disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 413 del 1998, nel quale si prevede che le regioni e le province autonome possano concorrere al finanziamento degli interventi a carico del fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione - previsti al comma 3 del medesimo articolo - , prevedendo che le stesse regioni e province autonome possano definire (sentiti i comuni, come si propone con **l'emendamento 2.12 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente)** la finalità di utilizzo del Fondo, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013.

La **lettera c)** sostituisce il comma 7 del citato articolo 11 della legge n. 431 del 1998, che prevede la ripartizione da parte delle regioni (e, a seguito dell'**em. coord. 1**, delle province autonome) fra i comuni delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sia per la parte di finanziamento prevista annualmente nella legge di stabilità, sia per la quota che le regioni stesse possono concorrere e finanziare.

Il nuovo testo modifica i criteri di ripartizione sotto vari profili.

In primo luogo elimina il parametro che premiava la disponibilità dei comuni a concorrere con le proprie risorse agli interventi previsti dalla disciplina del fondo.

Stabilisce poi che le risorse, destinate dalle regioni (e dalle Province autonome: **em. coord. 1**) alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, sono assegnate dalle regioni stesse ai comuni sulla base di determinati parametri. **Con l'approvazione in sede referente del sopraccitato emendamento 2.5** le attività di promozione delle locazioni si prevedono non solo, come attualmente stabilito, in convenzione di cooperative edilizie, ma anche in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali. Secondo quanto stabilito dal decreto-legge in esame, i sopra ricordati parametri per l'assegnazione delle risorse alle regioni debbono premiare:

- il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo;
- il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.

Il nuovo testo del comma 7 non prevede più la nomina, da parte Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma, di un *commissario ad acta*, qualora le risorse derivanti dal finanziamento annuale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni, contenuto nella legge di stabilità, non siano trasferite ai comuni entro novanta

giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome.

Il comma 1 bis, introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.17, prevede che il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare. Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 contempla varie misure di agevolazione, dai contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione all'adozione di iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione compreso il reperimento, attraverso determinate modalità, di immobili da concedere in locazione.

Potrebbe ritenersi che la modifica della rubrica dell'articolo 2 - proposta in conseguenza dell'inserimento del comma appena illustrato- richiami solo una delle modalità nella quali si può realizzare il ricorso dei comuni all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il comma 1 bis, introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.18 prevede che i contributi previsti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013, che ha istituito il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, vengono erogati dai Comuni in modo da la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Potrebbe ritenersi più coerente con la finalità del testo in esame che il rinvio fosse effettuato al terzo periodo del menzionato comma 3, dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ove in effetti si disciplinano le modalità con le quali i comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati, in caso di morosità, al locatore interessato per sanare la morosità stessa.

Articolo 3

(Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico)

L'articolo 3 reca novelle all'articolo 13 del decreto-legge [112/2008](#)¹ demandando al Governo (comma 1, lettera a) previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, l'approvazione di procedure per l'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

L'emendamento **3.9 testo 2 (come modificato dal sub. 3.9 testo 2/1)** estende l'ambito di applicazione agli immobili dei Comuni e degli enti pubblici anche territoriali.

¹D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

L'emendamento **3.7 (testo 2)** specifica le caratteristiche del piano di alienazione degli immobili che dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.

L'emendamento **3.13** qualifica la destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni imponendo l'esclusività della loro destinazione a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Il comma 1, lettera b) istituisce un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto (da parte dei conduttori, secondo l'em. **3.18**) dei predetti alloggi, cui è esteso l'ambito di applicazione del Fondo di garanzia per la prima casa, volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. L'em. **3.19** precisa che ai contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo: la **proposta di coordinamento 1** novella questa parte della lettera b) per fare riferimento alla data di entrata in vigore della disposizione, anziché a quella della legge di conversione del decreto-legge.

L'emendamento **3.27** sostituisce il capoverso 2-ter del comma 1, lettera b) per meglio precisare l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di garanzia per la prima casa ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

Le Commissioni riunite propongono emendamenti volti ad aggiungere ulteriori commi dopo il comma 1, al fine di disciplinare specifici patrimoni abitativi. **Gli identici emendamenti 3.26 e 3.260 (già 10.0.7)** si riferiscono agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014²); a tali immobili è disposto che continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 (modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge [351/2001](#)³ e che, al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma

² D.M. 5 febbraio 2014 "Costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 19 marzo 2014, n. 65.

³ Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".

1, dell'articolo 7-bis del decreto-legge [203/2005](#)⁴ è prorogato al 31 dicembre 2013: tale norma estende i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui al citato articolo 3, del decreto-legge 351/2001, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti. **L'emendamento 3.28** aggiunge nuovi commi, dopo il comma 1, relativamente agli alloggi realizzati per favorire la mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (articolo 18 del decreto-legge [152/1991](#)⁵); all'assegnatario di tali alloggi è consentito di continuare ad usufruirne per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione del servizio, nel caso in cui lo stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, ovvero cessi dall'incarico per pensionamento; nel caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o gli aventi diritto hanno facoltà di usufruire dei predetti alloggi per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario stesso; tali facoltà sono esercitate nel caso in cui, alla data della richiesta, non sussistano ulteriori istanze di assegnazione e nel caso in cui, nel periodo di tre anni dalla cessazione del servizio pervengano richieste di assegnazione e tali richieste eccedano la concreta disponibilità dell'alloggio salvo il caso in cui la cessazione dal servizio sia causata da malattia o decesso dipendente da causa di servizio. Ulteriori disposizioni sulla realizzazione degli alloggi predetti sono contenute nell'emendamento 10.0.200 che aggiunge un nuovo articolo dopo l'articolo 10.

Articolo 3-bis

(Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico)

Le Commissioni riunite (emendamento 3.0.1) propongono un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 3, che istituisce la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico", per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del rispetto della

⁴ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

⁵ Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".

legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione. La Banca dati è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e vi sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione. Un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, previa intesa con la Conferenza Unificata, stabilirà le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri (tenendo conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni) in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione. All'onere finanziario, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 4

(Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica)

L'articolo 4 disciplina un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, da definirsi mediante un decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; **la proposta di coordinamento 1** elimina il "concerto" assegnando a tutti i ministeri indicati il ruolo di proponenti. Il piano è finalizzato alla manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili. **L'em. 4.30** introduce un obbligo informativo al Governo: ogni sei mesi dalla definizione del Piano e fino alla sua completa attuazione riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione. **L'em. 4.34** abbrevia da sei a quattro mesi il termine per l'adozione del Piano, ne estende l'applicazione agli immobili dei Comuni e riduce il termine per la ripartizione del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari.

L'em. 4.16 inserisce un nuovo comma 1-bis che impone alle regioni di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto-legge, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, gli elenchi predisposti dai Comuni e dagli Iacp, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.

La proposta di coordinamento 1 interviene sul comma 2 che indica le risorse per il finanziamento del Piano di recupero di cui al comma 1: anziché fare riferimento alle risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) si fa riferimento alle risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge [98/2011](#)⁶.

L'em. 4.22 propone una novella al comma 4 specificando che i soggetti interessati da procedure di rilascio esecutivo dell'alloggio nelle zone ad alta tensione abitativa, cui sono destinati gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero, devono essere collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'em. 4.28 inserisce due nuovi commi, dopo il comma 8. Per favorire e promuovere l'attuazione del Piano di recupero e consentire interventi programmati e strutturali finalizzati al recupero, alla razionalizzazione, all'efficientamento ed alla messa a norma degli immobili posseduti, gli IACP comunque denominati sono ammessi a beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi 344 (Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici) 345 (Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) 346 (Detrazione per l'installazione di pannelli solari) e 347 (Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)). A tale fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede: utilizzando fondi di riserva speciale di parte corrente del bilancio triennale 2014-2016; con incremento delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 4-bis

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

L'articolo 4-bis, di cui la sede referente (em. 4.0.33) propone l'inserimento, al comma 1 novella l'articolo 10, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), in tema di federalismo fiscale municipale, con il quale è stata modificata la disciplina dell'imposta di registro recata dal comma 1 dell'articolo

⁶ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

1 della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo Unico (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131).

Si ricorda che la citata lettera a) ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe case di abitazione, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al 2 per cento ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota II-bis)⁷ dell'articolo 1 della Tariffa.

Per effetto della modifica proposta in sede referente, viene specificato che se il trasferimento concerne beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, la misura dell'aliquota è pari all'1 per cento, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento.

Il **comma 2** prevede che alla copertura degli oneri recati dal comma precedente si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 4-bis *(Censimento degli immobili)*

L'em. 4.0.32 (già 4.32) introduce un nuovo articolo 4-bis per la realizzazione o l'aggiornamento, da parte dei Comuni, del censimento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e la loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati; vi sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici. Sulla base del censimento, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i Comuni e le regioni formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di

⁷ Si ricorda che la nota II-bis disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo; ai fini della realizzazione dei programmi, per una quota da definire nell'ambito dei medesimi programmi, è possibile prevedere la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da cittadini, residenti nel comune o nella regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 5

(Lotta all'occupazione abusiva di immobili)

L'articolo 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo; e prevede la nullità *ex lege* degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

L'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti.

Con l'approvazione di alcuni emendamenti (**rispettivamente: 5.17, come sub-emendato dal 5.17/1; 5.18 (testo 4); 5.414**), la Commissione referente propone che:

- i soggetti che occupino abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possano partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura, per i successivi cinque anni (a decorrere dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva);
- siano fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non siano registrati entro il termine stabilito dalla legge (o siano stati registrati per un importo inferiore a quello effettivo o quali contratti di comodato fittizi), per i quali si applicano le disposizioni 'sostitutive' circa la durata, il rinnovo, l'importo, dettate dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale");
- siano nulli - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo. E si prevede che tali atti non possano essere stipulati o

comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti ivi indicati, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Articolo 6

(Imposizione sui redditi dell'investitore)

L'**articolo 6 al comma 1** dispone che i redditi derivanti dalla locazione o dall'assegnazione in uso e godimento (secondo quanto **specificato in sede referente dall'em. 6.4**) di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale (di cui l'**em. coord. 1** precisa i riferimenti normativi), non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento.

Il **comma 2** subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea.

In sede referente sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (em. 6.6).

Il **comma 2-bis** novella l'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601⁸, al fine di aggiungere tra i soggetti per i quali l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà - accanto agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi - anche gli enti aventi le stesse finalità degli IACP anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici.

La disposizione potrebbe ritenersi da coordinare con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6-bis inserito dall'em. 6.0.1.

Analogamente, il **comma 2-ter** novella l'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), laddove al comma 3 vengono individuate le sopravvenienze attive, e, tra queste, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità. Per effetto della modifica proposta non sono pertanto considerati contributi o liberalità i finanziamenti erogati da Stato, Regioni e Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

⁸ *Disciplina delle agevolazioni tributarie.*

immobili di edilizia residenziale pubblica concessi - oltre che agli IACP - anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici.

Il **comma 2-quater** reca la copertura degli oneri recati dai due commi precedenti, stimati in 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 6-bis

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

L'**articolo 6-bis, proposto a seguito dell'esame in sede referente (em. 6.0.1)**, al **comma 1** novella l'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601⁹, al fine di aggiungere tra i soggetti per i quali l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà - accanto agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi - anche gli IACP costituiti in forma societaria.

La disposizione potrebbe ritenersi da coordinare con quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 6 inserito dall'em. 6.6.

Il **comma 2** reca la copertura degli oneri recati dal comma precedente, stimati in 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

(Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore)

L'**articolo 7 al comma 1, secondo le proposte definite in sede referente (em. 7.1 testo 2)** dispone che, per gli anni dal 2014 al 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, o di assegnazione in uso e godimento (come **specificato dall'em. 7.3**), debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione pari complessivamente a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

⁹ *Disciplina delle agevolazioni tributarie.*

Si ricorda che il testo originario prevede che la detrazione spetti ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale.

Di conseguenza l'emendamento in parola provvede anche a modificare la rubrica dell'articolo (precedentemente denominata "*Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali*").

Il **comma 2** prescrive che alle detrazioni in parola si applichi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2008¹⁰.

In sede referente è stato proposto l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter (em. 7.4).

Il **comma 2-bis** sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, della legge di stabilità 2014, con cui si prevede che le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici - a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro - non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Si rammenta che analoga soppressione era prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertito in legge.

Il **comma 2-ter** dispone che, per un periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, le predette spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Si ricorda che il comma 139 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica recate dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare, il punto 3) della lettera d), modificando l'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, ha previsto per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014.

¹⁰ *Modalità di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.*

Articolo 8

(Riscatto a termine dell'alloggio sociale)

L'**articolo 8 al comma 1 secondo le proposte definite in sede referente (em. 8.200)** prevede che le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali possano contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, clausola che comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. La norma prevede altresì che:

- il diritto al riscatto possa essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- chi esercita il riscatto non possa rivendere l'immobile prima di 5 anni.

Si ricorda che il testo originario del comma 1 prevede che, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale possa riscattare l'unità immobiliare.

Ai sensi del **comma 2** fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio; ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, i corrispettivi si considerano, comunque, canoni di locazione (**comma 3**).

Le modalità di determinazione e di fruizione di tale credito d'imposta saranno disciplinate, ai sensi del **comma 4**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 5, secondo le modifiche proposte in sede referente (em. 8.6 testo 2)**, prevede infine l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento anche in caso di dismissione di patrimonio degli enti previdenziali privatizzati, di banche o assicurazioni, anche se conferiti a fondi immobiliari.

In tale ipotesi il periodo di 7 anni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento, da parte dell'inquilino, della lettera di prelazione con il prezzo di cessione.

Si ricorda che il testo originario prevede l'applicazione dell'articolo 8 ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del testo in esame.

Articolo 8-bis

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

L'**articolo 8-bis, proposto a seguito dell'esame in sede referente (em. 8.0.1 e 8.0.2)**, al **comma 1** reca modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633¹¹ in materia di IVA. In particolare la **lettera a)** novella l'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972, sopprimendo la previsione secondo cui costituiscono cessioni di beni le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

¹¹ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguenzialmente la **lettera b)** reca una modifica di coordinamento all'articolo 6 dello stesso DPR.

Il **comma 2** novella l'articolo 109, comma 2, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di determinazione del reddito d'impresa. In particolare, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, si sopprimono le previsioni secondo cui non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà e la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.

Articolo 8-bis

(Permuta fabbricati abitativi)

L'**articolo 8-bis, proposto a seguito dell'esame in sede referente (em. 8.0.8)**, al **comma 1** prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo o di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo unico dell'edilizia, di classe energetica A o B.

Il **comma 2** attribuisce agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, di nuova costruzione o incisivamente recuperati, di cui al comma precedente, una detrazione IRPEF pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, entro il limite massimo di 150.000 euro. Tale detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo a decorrere dall'anno in cui vengono sostenute le spese.

Articolo 9

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato ed esenzione da imposta di registro e di bollo per la diminuzione dei canoni di locazione)

L'**articolo 9** al **comma 1** interviene sulla disciplina della cedolare secca recata dall'articolo 3 dal [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), in tema di federalismo fiscale municipale, al fine di ridurre limitatamente al quadriennio 2014-2017, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota prevista al 10 per cento (in luogo dell'aliquota vigente pari al 15 per cento).

Il **comma 1-bis (proposto dalla sede referente con gli em. 9.7 e 9.15)** novella il comma 6 dell'articolo 3 citato, che esclude dall'ambito di applicazione della cedolare secca le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Per effetto della modifica proposta, si specifica che, ai fini dello stesso comma, non si intendono

effettuate nell'esercizio di attività d'impresa le locazioni in cui la proprietà affidi l'amministrazione a professionisti o ad associazioni alle quali sia iscritta.

Il **comma 2** estende (inserendo un nuovo comma *6-bis* all'articolo 3 citato) il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione (come **specificato in sede referente dall'em. 9.9**) o enti senza scopo di lucro, purché sublocate in favore di studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Con una **modifica proposta durante l'esame in sede referente (em. 9.11)** l'esercizio di tale opzione è consentito anche alle agenzie e istituti per la locazione, accreditate dai comuni o dalle regioni, che locano alloggi in locazione a canone concordato, con rinuncia del locatore all'aggiornamento del canone, da sublocare a canoni non superiori a quelli della locazione.

La sede referente (con l'em. 9.14) propone d'inserire i commi 2-bis e 2-ter.

Il **comma 2-bis** stabilisce che, in presenza di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Viene di conseguenza modificata la rubrica dell'articolo in esame, con l'aggiunta del riferimento all'imposta di registro e di bollo

Il **comma 2-ter** reca la copertura finanziaria degli oneri del comma precedente - quantificati in 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014-2016 - cui si provvede mediante i Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In sede referente (con l'em. 9.16) sono stati altresì proposti altri commi 2-bis e 2-ter.

Il **comma 2-bis** estende l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato - nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Deve trattarsi in particolare degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225 del 1992¹², e precisamente di "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".

Il **comma 2-ter** demanda al CIPE l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, da effettuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame.

¹² *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*

In sede referente (con l'em. 9.17) è stato anche proposto l'inserimento di un altro comma 2-bis, diretto a novellare l'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge di stabilità 2014.

Si ricorda che il comma 731 citato (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 16 del 2014) attribuisce ai comuni, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro.

Le modalità di ripartizione di tale contributo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Con la norma in esame si prevede che, a valere su tali risorse e fino a concorrenza del relativo ammontare, per l'anno 2014 viene ridotta allo 0,4 per cento l'aliquota IMU per gli immobili locali ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431¹³.

Si tratta in particolare immobili locati in base a contratti di locazione con cui viene definito il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Articolo 9-bis *(IMU italiani iscritti all'AIRE)*

L'articolo 9-bis, il cui inserimento è proposto dalla sede referente (em. 9.0.100), al **comma 1** interviene all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁴, recante disposizioni in materia di IMU, prevedendo che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare inoltre, ai sensi del **comma 2**, si prevede l'applicazione di TARI e TASI, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Il **comma 3** individua la corrispondente copertura finanziaria - per 4 milioni di euro - mediante ricorso ai "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

¹³ *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.*

¹⁴ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Articolo 9-bis

(IMU anziani e disabili in istituti di ricovero)

L'**articolo 9-bis**, il cui inserimento è proposto dalla sede referente (**em. 9.0.900**), al **comma 1** modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁵, recante disposizioni in materia di IMU, al fine di prevedere che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso).

Viene di conseguenza soppressa la disposizione che dà facoltà ai comuni di considerare come direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di cui sopra.

Il **comma 2** copre gli oneri recati dal comma precedente - pari a 1 milione di euro annui - ricorrendo ai "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

Articolo 10

(Edilizia residenziale sociale)

Con l'**articolo 10**, che ha la finalità - dichiarata ai commi 1 e 2 - di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, favorendo l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, definisce l'alloggio sociale, delinea l'ambito di applicazione dell'articolo in esame ai comuni ad alta tensione abitativa e al patrimonio edilizio esistente ed elenca gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, affidando alle regioni la definizione dei requisiti di accesso, dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione, dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita e la durata del vincolo di destinazione d'uso. Inoltre, disciplina, il ruolo dei comuni nella definizione dei criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti; stabilisce quali edifici possono riguardare gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali e detta disposizioni per il risparmio energetico e per il finanziamento degli interventi.

Più in particolare il **comma 1** - ai sensi del quale l'articolo 10 rappresenta attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che riconosce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - indica che le finalità dell'articolo in esame sono quelle di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari

¹⁵ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

svantaggiati, favorendo l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, di assicurare il contenimento del consumo di suolo e il risparmio energetico, nonché di promuovere, da parte dei Comuni, lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati gli identici emendamenti (10.5, 10.6 e 10.7) finalizzati a precisare che la promozione, da parte dei Comuni, dello sviluppo dell'edilizia sociale riguarda le aree urbanizzate e i tessuti edilizi esistenti.

Il **comma 2** individua i mezzi finanziari per la realizzazione di tale finalità nello stanziamento di risorse pubbliche e nell'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, riguardante il così detto Piano casa.

Il **comma 3** definisce, ai fini dell'articolo in esame, alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale quando sia:

- realizzata o recuperata e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati;
- destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata;
- destinata alla locazione con patto di futura vendita (o assegnazione, come si propone con l'**emendamento 10.24, approvato in referente**), per un periodo non inferiore ad otto anni.

L'**emendamento 10.15 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, è volto a attribuire alla prima definizione di alloggio sociale un carattere generale, mentre circoscrive ai fini dell'articolo in esame l'efficacia della definizione delle altre tipologie sopra elencate.

L'**emendamento 10.19, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, sembrerebbe includere nella definizione di alloggio sociale anche le unità immobiliari destinate alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Il comma 3, inoltre, esclude le aree in cui insistono gli immobili da destinare ad alloggio sociale e gli immobili stessi dal computo delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444.

Il **comma 4** stabilisce che l'articolo in esame si applichi nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013, ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con un **intervento di coordinamento (Coord. 1), in sede referente**, si è precisato che l'articolo in esame applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati.

L'emendamento 10.34, approvato nel corso dell'esame in sede referente, richiede che i suddetti titoli abilitativi siano stati rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anziché entro il 31 dicembre 2013.

Il **comma 5** elenca i seguenti interventi per la realizzazione di alloggi sociali:

- a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
- b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione (espressione che si propone di mutare in "sedime" con **l'emendamento 10.44, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) nel lotto di riferimento, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013;
- c) variazione della destinazione d'uso (di edifici, come si propone di precisare con **l'emendamento 10.50, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) anche senza opere;
- d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita per massimo del 20 per cento della superficie complessiva ammessa;
- e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Con l'approvazione in sede referente degli identici emendamenti 10.56, 10.57 e 10.58 si modifica la lettera e) eliminando, per gli alloggi da locare temporaneamente, la necessità che vengano destinati ai residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a sfratto.

Gli emendamenti 10.59 e 10.60 (testo 2), che inseriscono ciascuno una nuova lettera dopo la lettera e), sono volti ad inserire tra gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, rispettivamente, l'edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi e di edilizia abitativa per i maggiori di sessantacinque anni e il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie.

Il **comma 6** affida alle regioni la definizione - entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge - per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate:

- i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale;
- i criteri di regolamentazione dei canoni di locazione;
- i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita,
- la durata del vincolo di destinazione d'uso.

Si prevede la possibilità per le Regioni di introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

Il **comma 7** disciplina il ruolo dei comuni, prevedendo che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio, i comuni definiscono:

- i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia (come integrazione dei regolamenti edilizi, come propongono di precisare **gli identici emendamenti 10.74 e 10.75, approvati in sede referente**). Con **gli identici emendamenti 10.76, 10.77, 10.78 e 10.79**, si propone che i comuni, tengano conto degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati;
- le superfici che possono essere cedute ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento. Secondo quanto precisato nei citati **identici emendamenti 10.74 e 10.75**, la cessione delle aree deve avvenire, tra l'altro, nel rispetto delle finalità, che debbono perseguire i Comuni nella promozione dell'edilizia sociale, e dell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, definiti rispettivamente dai commi 1 e 4 dell'articolo in esame.

Con i citati **identici emendamenti 10.74 e 10.75** si propone, inoltre, di inserire fra gli adempimenti dei comuni, nei tempi e nei modi sopra indicati, il recepimento delle le norme di semplificazione per il rilascio del titolo edilizio convenzionato che le regioni possono introdurre ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame.

Il **comma 8** stabilisce che gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali previsti dal comma 5 dell'articolo in esame non possono riguardare edifici:

- abusivi;
- siti nei centri storici;
- siti in aree ad inedificabilità assoluta.

Prevede la possibilità che tali interventi siano autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Con **l'emendamento 10.90, approvato in sede referente**, si introduce anche la destinazione agricola dei suoli fra le norme e i vincoli che debbono essere rispettati in sede di autorizzazione degli interventi per la realizzazione di alloggi sociali.

L'emendamento 10.87, approvato nel corso dell'esame in sede referente, consente gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali centri storici, nel caso in cui questi non riguardino sostituzione edilizia, la variazione della destinazione d'uso, la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari

alla residenza e la creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea (lettere b), c), d) ed e), del comma del comma 5 dell'articolo in esame), mentre stabilisce che tali interventi non possono in nessun caso essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Il **comma 9** prevede che i progetti relativi agli interventi per la realizzazione di alloggi sociali elencati al comma 5 dell'articolo in esame, ad eccezione di quelli riguardanti il mutamento di destinazione d'uso senza opere, dovranno assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste dalla normativa vigente.

L'articolo, infine, al **comma 10** destina fino a 100 milioni di euro, delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del disegno di legge in esame al finanziamento degli interventi:

- per la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita per un massimo del 20 per cento della superficie complessiva ammessa (comma 5, lettere d) dell'articolo in esame);
- per la creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5, lettere e) dell'articolo in esame);
- realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

L'importo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, per la definizione dei criteri di accesso agli alloggi sociali e dei canoni di locazione e che abbiano definito i criteri per tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni per gli interventi per gli alloggi sociali ai fini della successiva formale stipula.

L'emendamento 10.97, approvato nel corso dell'esame in sede referente, aggiungendo un comma dopo il comma 10, prevede che, per finanziare la realizzazione di alloggi sociali, possono essere conferiti ai fondi immobiliari immobili residenziali realizzati da soggetti pubblici o con contributo pubblico, a condizione che vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Analoga cessione è prevista, al fine di mantenerne l'originale destinazione ad alloggio sociale, per gli immobili privati, realizzati con il concorso di contributi pubblici, e destinati originariamente alla locazione quando, a seguito di procedure fallimentari, debbano essere destinati all'alienazione.

L'emendamento 10.99, approvato nel corso dell'esame in sede referente, aggiungendo un comma dopo il comma 10, modifica l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012. Il citato articolo 12 contiene, tra l'altro, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma

straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. In particolare il comma 9 prevede, in caso di rilocalizzazione dell'intervento originario, che il soggetto attuatore contribuisca, utilizzando fondi propri, alla completa realizzazione dell'intervento costruttivo di edilizia sovvenzionata, fermo restando in ogni caso, il finanziamento pubblico originariamente previsto. Con la modifica in esame:

- si ribadisce quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e cioè che i suddetti alloggi, realizzati con il finanziamento privato, possono essere ceduti agli enti competenti al prezzo di costo oppure, qualora rimangano nella disponibilità del promotore, debbono essere destinati per dodici anni alla locazione in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità;
- si introduce, in alternativa a quanto attualmente previsto dal comma 9, la possibilità di cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarle alla realizzazione di alloggi sociali vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni, sempre in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

Articolo 10-bis

(Contributi a Cooperative edilizie)

L'articolo 10-bis, introdotto dall'emendamento 10.0.100, approvato nel corso dell'esame in sede referente, prevede un contributo decennale di euro 2 milioni annui a favore prioritariamente delle cooperative - che abbiano iniziato o terminato lavori aventi le medesime finalità - non incluse nel finanziamento integrativo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che autorizzava un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia. *Al fine di indicare le finalità perseguite dalle cooperative la norma sembrerebbe richiamare il terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge n. 376 del 1975 ora abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 712), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (comma 1).*

Il **comma 2** demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione del contributo, che per ciascun intervento deve comunque essere pari al 4 per cento della spesa, mentre il **comma 3** fissa la decorrenza e il termine del contributo stesso.

Il **comma 4** dispone la copertura degli oneri mediante il parziale utilizzo dei fondi della Cassa Depositi e Prestiti, destinati a programmi centrali di edilizia residenziale agevolata.

Articolo 10-bis

(Definizione amministrativa e contabile interventi ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203)

L'emendamento **10.0.200** aggiunge un nuovo articolo, dopo l'articolo 10, sulla realizzazione di alloggi per favorire la mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (articolo 18 del decreto-legge [152/1991](#)¹⁶). È disposto che i soggetti attuatori che non intendono concorrere (secondo quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 12 del decreto-legge [83/2012](#)¹⁷) con proprie risorse alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata decadono dallo specifico finanziamento; le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e, qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007. I commi 7-9 del citato articolo 12, del decreto-legge 83/2012, hanno dettato disposizioni per la ridefinizione dei programmi di edilizia sovvenzionata di cui al citato articolo 18, del decreto-legge 152/1991; le risorse non utilizzate a valere sul predetto programma straordinario sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere utilizzati per il piano di cui all'articolo 4 del decreto-legge (Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica). Ulteriori disposizioni sulla utilizzazione degli alloggi predetti sono contenute in una proposta di modifica riferita all'articolo 3 del decreto-legge in esame (emendamento 3.28).

Articolo 10-bis

(Semplificazione in materia edilizia)

L'articolo 10-bis, introdotto dall'emendamento 10.0.10, approvato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

¹⁶Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".

¹⁷D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

riguardante la definizioni degli interventi edilizi di nuova costruzione, quando questi riguardino l'installazione di manufatti leggeri. Con la modifica in esame, a differenza di quanto attualmente previsto, non rientrerebbe più fra gli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, quali prefabbricati, roulotte, campers, case mobili o imbarcazioni quando siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti.

Articolo 11

(Verifica dell'attuazione del provvedimento)

L'articolo 11 disciplina le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca, relativamente ai provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale; inoltre è previsto un obbligo di relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio dei Ministri, in merito all'attuazione del decreto-legge. **Gli em. 11.2 e 11.3** estendono l'obbligo informativo alle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 11-bis

(Disciplina dei trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

L'articolo 11-bis, il cui inserimento è proposto dalla sede referente (em. 11.0.100), novella l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013¹⁸; l'articolo 56-bis citato interviene in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non siano stati espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

In particolare il comma 7 dell'articolo 56-bis prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni.

Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

¹⁸ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*

In tale quadro si inserisce la norma in esame che, aggiungendo all'articolo 56-*bis* un nuovo comma 7-*bis*, esclude dalla riduzione delle risorse disposta ai sensi del comma 7 i trasferimenti di immobili di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010¹⁹.

Si tratta in particolare dei trasferimenti di immobili definiti nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio²⁰, in base ai quali lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

Articolo 12

(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)

L'articolo 12 riprende l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge [151/2013](#)²¹, non convertito in legge per la rinuncia del Governo; tale disposizione, a sua volta, era analoga a quella approvata con un emendamento del Senato al decreto-legge [126/2013](#)²² (articolo 2, comma 3-*ter*) decaduto per la mancata conversione in legge per rinuncia del Governo.

Si sospendono, fino al 29 settembre 2014, gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 settembre 2014) dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. Entro trenta giorni, sempre dall'entrata in vigore del decreto-legge (29 aprile 2014) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad individuare le categorie di lavorazioni che devono essere svolte da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e quelle, fra queste, per le quali è consentito il subappalto.

L'em. 12.20 sostituisce l'articolo 12 onde introdurre direttamente nella legislazione primaria il contenuto dell'atto amministrativo adottato, ai sensi del vigente articolo 12, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mediante il decreto ministeriale 24 aprile 2014²³. Sono individuate le opere da considerare

¹⁹ *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

²⁰ Di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

²¹ Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali".

²² Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

²³ D.M. 24 aprile 2014 "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge

strutture, impianti e opere speciali che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Sono dettate le condizioni alle quali l'affidatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Sono abrogate le previsioni del Regolamento incompatibili con la disciplina ora dettata dal nuovo testo dell'articolo 12. Ai fini della disciplina intertemporale, è disposta l'applicazione del nuovo testo alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla predetta data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. È prevista la emanazione di nuove norme di rango amministrativo che vadano a novellare il Regolamento per tener conto dell'annullamento di sue disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e, contestualmente, cesseranno di avere efficacia le disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 12, in esame. *Si rileva che in tale modo le relative disposizioni, ora divenute di rango primario, tornerebbero ad essere di livello amministrativo.* È disposta la salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014.

L'em. 12.14 (testo 2) fa salvi i bandi e gli avvisi di gara, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti, per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 prima citato. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) comma 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)); la citata disposizione disciplina i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e indica le condizioni alle quali è consentito il subappalto.

L'em. 12.100 sopprime il comma 13, dell'articolo 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in base al quale, nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

28 marzo 2014, n. 47" pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2014 ed entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 4, il giorno successivo.

Il medesimo emendamento 12.100 sostituisce il comma 2, dell'articolo 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)); il testo vigente e quello modificato hanno il medesimo ambito applicativo: i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d*), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e*), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *f*), del codice, di tipo orizzontale. Le modifiche proposte sono relative alle percentuali di possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola. Il testo vigente prevede che tali requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. Il testo proposto dalle commissioni riunite prevede che i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Relativamente all'esecuzione dei lavori da parte delle imprese, il testo vigente dispone che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Il nuovo testo proposto prevede che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'emendamento 12.100 prevede, in ordine all'applicabilità delle predette disposizioni, che esse si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

L'em. 12.19 novella l'articolo 357 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) comma 19, del citato Regolamento di esecuzione del Codice che si riferisce all'articolo 50 (Requisiti per la partecipazione alle gare) comma 1, lettere a) e b) del medesimo Regolamento. L'articolo 50, comma 1, stabilisce che i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi: a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica; b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per la valutazione dei predetti elementi il vigente testo dell'articolo 357 prevede un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (termine che scade l'8 giugno 2014) nel quale il requisito di cui alla citata lettera a) può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui alla lettera b) può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare. La novella propone di elevare da tre a cinque anni il predetto periodo transitorio.

Articolo 13, commi 1, 3 e 4
(Disposizioni finanziarie per EXPO 2015)

L'**articolo 13** reca una serie di disposizioni dirette complessivamente ad agevolare la realizzazione dell'evento EXPO 2015.

In particolare, il **comma 1** permette al Comune di Milano, in vista del grande evento EXPO 2015, di utilizzare anche per l'anno 2015 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 2008, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il **comma 3** modifica l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale è dettata la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari, al fine di confermare le agevolazioni fiscali già previste dalla legge di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e *Bureau International des Expositions* (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Il **comma 4** prevede un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contributo è escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del computo del saldo finanziario del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dello stesso Comune. A tali oneri si provvede (a seguito delle **modifiche apportate in sede referente con l'em. 13.5**) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- euro 10 milioni, relativi all'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato;

- euro 2 milioni, relativi all'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici).

È stato pertanto soppresso, rispetto al testo originario, il ricorso per 13 milioni di euro all'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.

Di conseguenza il **comma 4-bis** prevede che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda ad aumentare le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di assicurare maggiori entrate - per un ammontare non inferiore a 13 milioni di euro per l'anno 2014 - da destinare alle finalità di cui al comma 4.

Anche l'em. 13.8, approvato in sede referente, aggiunge un nuovo comma 4-bis che - al fine di accrescere e migliorare l'offerta culturale e turistica finalizzata all'EXPO 2015 - incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo di rotazione (di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013²⁴) per la concessione a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di finanziamenti di durata fino a trenta anni. Al relativo onere si provvede utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" (di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013²⁵).

Ai fini dell'erogazione delle risorse si rimanda al comma 7 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013.

Tale norma prevede la predisposizione, da parte del commissario straordinario, di un contratto tipo in cui sono indicati, tra l'altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, le modalità di recupero delle somme ecc. Si subordina altresì l'erogazione delle somme alla sottoscrizione, da parte delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo.

Anche l'em. 13.10 (e il parzialmente identico em. 13.9), approvato in sede referente, aggiunge un nuovo comma 4-bis, recante modifiche all'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Tali modifiche sono dirette ad ampliare il ventaglio di norme che, in via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015. Si tratta in particolare:

- dei commi 2, 2-bis e 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

²⁴ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

²⁵ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

il comma 2 dell'articolo 9 citato prevede in sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, una riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui; tale riduzione è pari al 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

il comma 2-*bis* prevede che a, decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ogni amministrazione pubblica non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

il comma 28 prevede in estrema sintesi che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici, le camere di commercio, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

- del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il comma 557 citato prevede una revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale.

Viene altresì previsto che agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 non si applichino, fino al 31 dicembre 2015, alcuni vincoli contrattuali previsti dai CCNL del comparto regioni-Autonomie Locali.

L'em. 13.10 approvato in sede referente aggiunge due ulteriori commi.

Il **comma 4-ter** reca modifiche al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16²⁶, recante misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede anzitutto che agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata non si applichino anche le disposizioni di cui al sesto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte

²⁶ *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.*

delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze, è previsto l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Viene altresì previsto che per la città di Milano, in virtù dello svolgimento degli impegni internazionali legati alla presidenza italiana del semestre europeo e ad Expo 2015, non si applichino le predette disposizioni con riferimento agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati fino al 31 dicembre 2015.

Il **comma 4-quater** modifica l'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che il comma 2 citato prevede che, fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015 nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede che:

- la disposizione predetta si applica anche gli enti locali e regionali impegnati nelle attività funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale;
- viene posticipato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui è possibile procedere.

Articolo 13, comma 2

(Deroghe alle disposizioni sulle sponsorizzazioni e sulle concessioni di servizi per le opere connesse a Expo 2015)

Il **comma 2** consente alla società Expo 2015 e alle stazioni appaltanti delle opere connesse all'evento, di derogare alle norme sui contratti di sponsorizzazione (articolo 26) e sulle concessioni di servizi (articolo 30) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'emendamento **13.3** condiziona la deroga alla circostanza che il rapporto contrattuale si svolga in assenza di intermediazioni.

Articolo 13-bis
(*Clausola di salvaguardia*)

L'**articolo 13-bis**, il cui inserimento è proposto dalla sede referente (em. **13.0.3 testo 2**), stabilisce che le disposizioni recate dal decreto in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001²⁷.

Articolo 14
(*Copertura finanziaria*)

L'**articolo 14** reca disposizioni volte a fornire la copertura finanziaria agli oneri recati dal provvedimento in esame (precisamente dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9).

L'articolo è stato **oggetto di proposte definite in sede referente (em. 7.1 testo 2)** ai fini della copertura delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, prevedendo che con successivi decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si disponga:

- in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere, con particolare riferimento ai giochi del Lotto e del SuperEnalotto;
- la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata alle c.d. *videolottery* - VLT a quella applicata alle c.d. *newslot* - AWP.

²⁷ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>127</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
<u>128</u>	Testo a fronte	La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti
<u>129</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Affari costituzionali
<u>130</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1450 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
<u>131</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Istruzione
<u>132</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430 "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<u>133</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429 "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione"
<u>134</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<u>135</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1470 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"
<u>136</u>	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro
<u>137</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
<u>138</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 ^a Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".